

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3437 del 23/07/2020
Oggetto	SOSPENSIONE DEI PRELIEVI DAI CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL BACINO DEL FIUME RENO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3547 del 23/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventitre LUGLIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

SOSPENSIONE DEI PRELIEVI DAI CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL BACINO DEL FIUME RENO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la circolare del Direttore Generale ARPAE prot PG.2019.171879 del 07/11/2019: "Riorganizzazione delle competenze territoriali interne di Arpae in materia di demanio idrico dal 1 gennaio 2020" che stabilisce che le Unità Demanio Idrico dell'Agenzia opereranno con competenza territoriale su base provinciale;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici e s. m. e i.;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021" e DGR n. 2067/2015 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";

PREMESSO che:

- il Regolamento regionale n. 41/2001 prevede, all'art. 30 comma 1, la possibilità di sospensione dei prelievi per motivi di pubblico interesse, tra i quali è espressamente previsto il mantenimento del deflusso minimo vitale (DMV),
- il rispetto del DMV, ai sensi dell'art.12 bis del TU 1775/33, è condizione necessaria per il rilascio del titolo concessorio, conseguentemente il titolare di concessione è obbligato a sospendere il prelievo quando la portata del corso d'acqua scende al di sotto del DMV o quando l'Amministrazione rende noto il divieto di prelevare acqua;
- anche ai titolari di autorizzazione provvisoria e a coloro che abbiano presentato un'istanza che legittima il prelievo, ai sensi della normativa vigente, è fatto obbligo il rispetto del DMV, costituendo tale valore misura per il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore;

DATO ATTO che:

- l'art. 57 delle Norme del PTA "Tempi di applicazione del DMV" stabilisce che a partire dal 2008 tutte le derivazioni sono regolate in modo da lasciar defluire il DMV idrologico, e che i parametri correttivi della componente morfologico-ambientale del DMV sono applicati entro il 31.12.2016;
- nell'Allegato D della D.G.R. n.2067/2015 sono stati individuati i valori correttivi della componente morfologico-ambientale, fissando il valore del DMV di riferimento per tutti i corpi idrici regionali naturali;
- il Titolo IV del PTA (Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica) stabilisce che, ai fini del bilancio idrico, il volume di risorsa idrica superficiale considerato utilizzabile è il volume di acqua eccedente la quantità da attribuirsi, per finalità di tutela ambientale, al DMV dei corpi idrici interessati;
- in particolare, l'art. 51, comma 2 del PTA stabilisce che le derivazioni di acqua pubblica devono essere regolate in modo da "garantire il minimo deflusso vitale dei corpi idrici" come previsto dall'art. 12-bis del R.D. n. 1775/1933 (come modificato dall'art. 96, comma 3, del D.Lgs 152/2006);

RILEVATO che:

- le misurazioni effettuate dall'Area Idrologia di ARPAE e pubblicate al link https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=4213 hanno evidenziato a partire dal 13/7/2020 livelli idrici pari o inferiori al DMV nelle sezioni di riferimento dei seguenti corsi d'acqua:
 - RENO
 - SAVENA
 - IDICE
 - SILLARO
 - SANTERNO

RITENUTO che:

- sia necessario assumere i provvedimenti mirati a garantire la tutela dell'ecosistema fluviale nel rispetto della pianificazione di settore;
- tali provvedimenti verranno revocati in forma espressa al ripristino delle condizioni di rispetto del DMV sulla base delle misurazioni effettuate dall'Area Idrologia di ARPAE;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico della AAC Metropolitana Ubaldo Cibir;

DATO ATTO altresì della regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- a) di disporre la sospensione dei prelievi idrici dai corsi d'acqua appartenenti al bacino idrografico del Fiume Reno e ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Bologna, come di seguito elencati:
 - o Samoggia, Lavino e affluenti;
 - o Reno montano e affluenti
 - o Reno a valle della Chiusa di Casalecchio fino al limite del territorio metropolitano (Comune di Molinella)
 - o Savena e affluenti;
 - o Idice e affluenti, fino al limite del territorio metropolitano (Comune di Molinella)
 - o Sillaro e affluenti, fino al limite del territorio metropolitano (Comune di Molinella)
 - o Santerno e affluenti fino al limite del territorio metropolitano (Comune di Mordano)

con l'esclusione dei corsi d'acqua alimentati dal sistema di rilascio dell'impianto di Suviana:

- o Limentra di Treppio

- Reno montano dalla confluenza del Limentra di Treppio (Comune di Vergato) fino alla Chiusa di Casalecchio
- b) di stabilire che il divieto di cui al punto a) ha efficacia per i titolari di concessione di derivazione, di autorizzazione provvisoria, e per coloro che abbiano presentato un'istanza che legittima, ai sensi della normativa vigente, il prelievo nelle more della conclusione dell'iter istruttorio;
- c) di stabilire che, al fine di facilitare l'attività di controllo connessa al divieto, gli utenti che prelevano a mezzo di pompe siano obbligati a rimuovere dal corso d'acqua la parte terminale delle apparecchiature di prelievo;
- d) di permettere il prelievo, in deroga a quanto disposto alla lettera a) e solo qualora a seguito di precipitazioni si riscontri un deflusso pari o superiore al DMV di cui all'allegato D della D.G.R. n. 2067/2015, limitatamente alle seguenti tipologie di utilizzo:
 - prelievi destinati esclusivamente all'abbeveraggio di animali da allevamento;
 - prelievi destinati al lavaggio di materiali litoidi e comunque tutti i prelievi che comportano la restituzione pressoché totale dell'acqua prelevata in corrispondenza del punto di prelievo;
 - prelievi destinati alla sola irrigazione delle colture frutti-viticole, orticole e florovivaistiche destinate alla commercializzazione, fino a completamento dell'attuale ciclo produttivo;
 - colture in fase di impianto, entro tre anni dalla messa a dimora a terra o in vaso;
 - colture assoggettate al regime dei Disciplinari di Produzione Integrata ed ai criteri IRRINET (utenti IRRINET ad accesso registrato);
- e) di precisare che, per le derivazioni ad uso consumo umano, finalizzate a garantire l'approvvigionamento idropotabile, possono essere richieste alla Regione Emilia-Romagna, con formale istanza, deroghe alla sospensione dei prelievi ai sensi dell'art. 58 comma 1 delle Norme del Piano di Tutela delle acque regionale;
- f) di precisare che non sono soggetti alla presente sospensiva i prelievi per i quali con espresso atto regionale sono stati definiti valori di DMV, che vanno comunque rispettati, diversi da quelli dell'allegato D della D.G.R. n. 2067/2015;
- g) di dare atto che la violazione alle disposizioni del presente provvedimento sia da considerarsi soggetto alle sanzioni previste dall'art.17 del R.D. n. 1775 dell'11 dicembre 1933 e s.m. e i.;
- h) di dare atto che la violazione alle disposizioni del presente provvedimento non consistente nel prelievo di risorsa, e specificamente la mancata rimozione delle parti terminali delle apparecchiature di prelievo o la mancata comunicazione dell'impossibilità della rimozione, è punita con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 155, comma 2, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, e, in caso di reiterata violazione, con la revoca immediata dell'autorizzazione a titolo provvisorio o del titolo concessorio;
- i) di affidare agli agenti accertatori e agli Organi di polizia competenti il compito di far osservare le disposizioni del presente provvedimento;
- j) di rinviare ad apposito atto la revoca delle presenti disposizioni, qualora le condizioni di deflusso dei corsi d'acqua lo consentano in modo stabile ovvero al ripristino delle condizioni di rispetto del DMV sulla base delle misurazioni effettuate dall'Area Idrologia di ARPAE;
- k) di trasmettere copia della presente determinazione in via informatica a tutti i Comuni del territorio della Città Metropolitana di Bologna per l'affissione ai relativi Albi Pretori, agli Enti gestori dei Parchi, ai Carabinieri Forestali, nonché alle Associazioni di categoria interessate e ai Consorzi di Bonifica;
- l) di rendere noto ai destinatari che contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'Autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 c. 1b).

Per La DIRIGENTE
AAC Metropolitana
Patrizia vitali
firma Stefano Stagni
(Documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.